



**Comune di Marsciano**  
*(Provincia di Perugia)*

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con delibera del C.C. N. 145 del 5.12.1994  
Modificato con delibera del C.C. n. 155 del 3.11.1995  
Modificato con delibera del C.C. n. 13 del 29.2.1996  
Modificato con delibera del C.C. n. 11 del 27.2.1997  
Modificato con delibera del C.C. n. 91 del 17.7.1997  
Modificato con delibera del C.C. n. 192 del 29.12.1997  
Modificato con delibera del C.C. n. 12 del 28.2.2000  
Modificato con delibera del C.C. n. 26 del 29.3.2003  
Modificato con delibera del C.C. n. 10 del 29.3.2004  
Modificato con delibera del C.C. n. 177 del 26.11.2004  
Modificato con delibera del C.C. n. 16 del 11.02.2006  
Modificato con delibera del C.C. n. 38 del 28.04.2010  
Modificato con delibera del C.C. n. 50 del 27.06.2011  
Modificato con delibera del C.C. n. 40 del 12.06.2012  
Modificato con delibera del C.C. n. 50 del 28.11.2013

## INDICE

ART. 1 OGGETTO	pag. 3
ART.2 PRESUPPOSTO SULLA TASSA	pag. 3
ART. 3 ESCLUSIONI	pag. 3
ART. 4 SOGGETTI PASSIVI	pag. 4
ART. 5 LOCALI IN MULTIPROPRIETA'	pag. 4
ART. 6 LOCALI TASSABILI	pag. 4
ART. 7 AREE TASSABILI	pag. 5
ART. 8 LOCALI ED AREE COMMERCIALI	
DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI	pag. 5
ART. 9 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE	pag. 6
ART.10 RIDUZIONI DI TARIFFA	pag. 6
ART. 11 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	pag. 6
ART. 12 ESENZIONI E RIDUZIONI	pag. 7
ART. 13 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	pag. 7
ART. 14 RIDUZIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI	pag. 7
ART. 15 LOCALI AD USO PROMISCOU	pag. 8
ART. 16 COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI	pag. 9
ART. 17 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOGLIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO	pag. 9
ART. 18 GETTITO DEL TRIBUTO	pag. 10
ART. 19 CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARiffe	pag. 10
ART. 20 UNITA' IMMOBILIARI DI USO PROMISCOU	pag. 10
ART. 21 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	pag. 10
ART. 22 DENUNCE	pag. 11
ART. 23 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONI	pag. 11
ART. 24 MODALITA' DEI RIMBORSI	pag. 12
ART. 25 SANZIONI ED INTERESSI	pag. 12
ART. 26 COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI	pag. 12
ART. 27 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	pag. 12

## ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Marsciano della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993, come modificato dal D.L. 7/9/1994 n. 530, di seguito indicato come "decreto 507".

## ART. 2 PRESUPPOSTO SULLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. *(abrogato con delibera di Consiglio n. 38/2010)*
3. Nelle zone in cui non è ancora stata effettata la consegna dei "poker" gli occupanti e i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta:

Entità della riduzione	distanza dal contenitore più vicino
60%	non più di un km
70%	oltre 1 km

*(modificato con delibera di Consiglio n. 38/2010).*

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi art. 13 e 17 è consentito il cumulo con quelle di qui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa ordinaria.

## ART. 3 ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa :
  - i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
  - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrono le fattispecie completate dall'art 62, comma 5, del decreto 507;
  - i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere per intero le relative spese di funzionamento;
  - le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di locali tassabili; (*così sostituito dalla delibera del Consiglio n. 192/1997*);
  - i locali adibiti esclusivamente a sale per le prove di filarmoniche, cori e gruppi folcloristici (*comma introdotto con delibera del Consiglio n. 26/2003*)

*Con delibera di consiglio n. 91/1997 sono stati fissati i seguenti criteri applicativi delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 2:*

- A) i vani dei sottotetti che non hanno i requisiti per essere adibiti ad abitazione, ai sensi delle prescrizioni contenute nell'art. 72 del vigente regolamento edilizio comunale, sono esclusi dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, a meno che i locali stessi siano effettivamente utilizzati come abitazione (sia in presenza che in assenza di concessione edilizia in sanatoria), nel qual caso gli stessi sono senz'altro assoggettati al tributo;
  - B) i vani dei sottotetti che hanno i requisiti per essere adibiti ad abitazione ai sensi dell'art.72 del regolamento edilizio comunale, ovvero sono stati dichiarati abitabili a seguito di concessione edilizia in sanatoria, non sono esclusi dalla tassa smaltimento rifiuti, ma sono assoggettati alla medesima sussistendo le condizioni previste all'uopo dalle diverse prescrizioni del regolamento comunale per l'applicazione del tributo.
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

#### ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

#### ART. 5 LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il Responsabile, dall'1 gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

#### ART. 6 LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terra ferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
  - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, i fienili e le serre a terra, le legnaie, le rimesse di attrezzi e utensili per le attività di giardinaggio o di orticoltura e simili, le scale interne o esterne alle abitazioni (*così sostituito con delibera del Consiglio n. 192/1997*);
  - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatigli, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitari locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati alle attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc..
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

## ART. 7 AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili:

- Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- Tutte le superfici adibite e sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area abitata a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

## ART. 8 LOCALI ED AREE COMMERCIALI DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI

1. Dall'1/1/1996 per le aree ed i locali diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta di un terzo.

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l'esercizio delle attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

**ART. 9**  
**LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE**

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposto all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e provvisti degli allacci ai pubblici servizi quali acqua, luce e gas.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

**ART. 10**  
**RIDUZIONI DI TARIFFA**

A partire dall'1/1/1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante, aventi superficie superiore ai 35 Mq utili, escluse le pertinenze: riduzione di un terzo (comunque nel caso di superfici superiori rimane dovuto il tributo senza riduzione per la superficie minima di 35 Mq);
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione di 1/3;
- c) abitazione di utenti che, versando nelle condizioni di qui alla precedente lettera b), risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno: riduzione di 1/3;
- d) le abitazioni occupate da soggetti ai quali viene riconosciuto lo "status" di indigenza e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere, annualmente, certificate dal settore servizi sociali e la riduzione decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo fino al perdurare delle condizioni di disagio economico: riduzione di 1/3 (*introdotto con delibera Consiglio n. 16 del 2006*).

**ART. 11**  
**OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
  - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

## ART. 12 ESENZIONI

Sono esenti dal tributo

- 1) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- 2) (*abrogato con delibera di Consiglio n. 50/2011*);
- 3) i locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- 4) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
- 5) i locali di proprietà comunale gestiti dalle associazioni di volontariato e quelli in convenzione, esclusi però i giorni in cui si svolgono le feste;
- 6) gli edifici occupati dalle scuole i cui costi per la tassa smaltimento rifiuti sono posti a carico del Comune (*comma introdotto con delibera del Consiglio n. 26/2003- Abrogato con delibera del Consiglio n.40/2012*)

## ART. 13 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO- ECONOMICO – VECCHIA STESURA (inserito con delibera di Consiglio n. 50 del 27.6.2011 )

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, un'esenzione per il pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, relativamente all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, facendosi carico del relativo onere.
2. La predetta esenzione, sarà concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, corredata dall'attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi dell'anno precedente quello per il quale si richiede l'esenzione, rilasciata ai sensi del D. Lgs. 109/1998 e successive modificazioni, entro il termine del **30 settembre dell'anno in corso, a pena di decadenza**. Per accedere al beneficio l'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare dovrà essere pari o inferiore a € 4.500,00.

## ART. 13 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO- ECONOMICO – NUOVA STESURA (inserito con delibera di Consiglio n. 50 del 27.6.2011 )

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, un'esenzione per il pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, relativamente

all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, facendosi carico del relativo onere.

2. La predetta esenzione, sarà concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, corredata dall'attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi dell'anno precedente quello per il quale si richiede l'esenzione, rilasciata ai sensi del D. Lgs. 109/1998 e successive modificazioni, entro il termine del **31 dicembre dell'anno in corso, a pena di decadenza**. Per accedere al beneficio l'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare dovrà essere pari o inferiore a **€ 6.000,00**.

#### ART. 14

#### RIDUZIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:
  - a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero: riduzione sino al 40%
  - b) utente che consegni in via ordinaria rivelati quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio: sino al 20%.
2. La riduzione è determinata con provvedimento del Funzionario responsabile della gestione del tributo a semplice domanda dell'utente, in relazione all'intensità degli effetti accertati ricorrendo il caso a), o della rilevanza quantitativa e della suscettibilità di riutilizzo nel caso b), e vale sino al permanere delle condizioni oggettive considerate, da verificare comunque annualmente a cura dell'ufficio tributi.
3. Qualora risulti, da cessione documentata, che i rifiuti prodotti in insediamenti delle attività economiche siano effettivamente e obiettivamente destinati al riutilizzo, anziché allo smaltimento, le superfici dei locali in cui detti rifiuti si formano sono tassate con tariffa ridotta pari ai 2/3 di quella applicata per le abitazioni civili, nel caso in cui il riutilizzo dei residui medesimi sia totale; per riutilizzi parziali il beneficio è ridotto in proporzione. La minor tariffa è determinata con provvedimento del Funzionario Responsabile del tributo, a seguito di domanda dell'utente e opera fino al permanere delle condizioni oggettive considerate, da verificarsi, comunque, annualmente a cura dell'Ufficio Tributi. (*comma introdotto con delibera del Consiglio n. 11/1997*)
4. Le superfici dei locali degli esercizi commerciali destinati in via ordinaria a mostre o esposizioni di esemplari di prodotti di consumo durevoli non destinati direttamente alla vendita, sono tassate con tariffa ridotta pari ai 2/3 di quella applicata per le civili abitazioni. Le superfici dei locali degli esercizi commerciali destinati in via ordinaria a mostre mobili per l'arredamento sono tassate con tariffa ridotta pari a 1/3 di quella applicata per le civili abitazioni. (*paragrafo introdotto con delibera del Consiglio n. 10/2004*). La minore tariffa è applicata con provvedimento del Funzionario Responsabile del tributo a seguito di domanda dell'utente. (*comma introdotto con delibera del Consiglio n. 12/2000*);
5. Ai locali occupati dalle associazioni senza fine di lucro, che abbiano uniformato i propri statuti alle disposizioni di cui all'art. 4 quinque del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, per lo svolgimento esclusivo delle attività culturali, assistenziali, sportive e ricreative si applica la tariffa di cui alla categoria 35 della delibera di Giunta n. 88/2012 (*comma introdotto con delibera del Consiglio n. 26/2003 – Modificato con delibera di Consiglio n. 39/2012*);
6. Per le scuole di ogni ordine e grado, senza fine di lucro, comprese quelle materne, pubbliche e private, purché queste ultime riconosciute dall'autorità scolastica, è

accordata una riduzione di tariffa dell'80% (*comma introdotto con delibera del Consiglio n. 155/1995*);

7. Per le superfici operative scoperte di insediamenti produttivi o commerciali diverse dalle aree destinate alla vendita al pubblico di beni, la misura della tassa da applicare in base alla categoria di appartenenza è pari al 25% della superficie stessa (*Modifica introdotta con delibera 39./2012*);

**ART. 15**  
**LOCALI AD USO PROMISCOU**  
*(Inserito con delibera di Consiglio n. 38/2010)*

Per i locali delle attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, depositi, magazzini, ecc.), ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, anche rifiuti pericolosi (tossici o nocivi) allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi e laddove risulti difficile determinare con esattezza la superficie in cui si formano tali rifiuti, si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale:

N.	Tipologia di attività	% di riduzione
1	Industrie alimentari	40
2	Industrie tessili e dell'abbigliamento	10
3	Falegnamerie	40
4	Serigrafie, stamperie, tipografie e simili	50
5	Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche ed artificiali	50
6	Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche	50
7	Fabbricazione di prodotti in ferro e metallo	50
8	Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettronici	50
9	Altre industrie manifatturiere	40
10	Riparazione autoveicoli, autocarrozzerie ed officine elettrauto	40
11	Medici	40
12	Servizi di parrucchieria	20
13	Lavanderie	40

Per eventuali attività non considerate nel presente comma, si applicano criteri di analogia.

La detestazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la necessaria documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. In caso contrario l'intera superficie sarà sottoposta a tassazione.

**ART. 16**  
**COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI**

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti art. 10 e 12.

**ART. 17**  
**RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO**  
**PROTRATTO DEL SERVIZIO**

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta l'esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo d'interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

**ART. 18**  
**GETTITO DEL TRIBUTO**

Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo medesimo, determinato secondo i criteri stabiliti dagli artt. 61, commi 2 e 4, e 67, comma 3, del decreto 507 e, per il 1994 e 1995, dall'art. 79, comma 5, dello stesso decreto come modificato dal D.L. 7/9/94 n.. 530.

Ai fini della quantificazione dei limiti minimo e massimo indicati al comma precedente, dal costo di esercizio del servizio è dedotto il costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi, per un importo pari al 7 per cento del costo di esercizio medesimo. (*comma introdotto con delibera del Consiglio n. 11/1997*).

La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito dei Responsabili degli uffici Ragioneria e Tributi, ciascuno per le rispettive competenze, secondo le disposizioni di cui all'art. 61 del D.Lgs. 507/93 (*introdotto con delibera di Consiglio n. 38/2010*).

**ART. 19**  
**CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

**ART. 20**  
**UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO**

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprensiva l'attività specifica.

**ART. 21**  
**TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quella in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni dell'anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50 %.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 è utilizzato, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26, comma 6°.

**ART. 22**  
**DENUNCE**

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomodata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denuncie di variazione che hanno effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui sopra, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13,15 e 16.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il

modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

**ART. 23**  
**ACCERTAMENTO E RISCOSSIONI**  
*(Inserito con delibera di Consiglio n.39/2012)*

1. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 161-170 dell'art. 1 della Legge 296/06 e nell'art. 72 del D. Lgs 507/93.
2. Allo scopo di semplificare le procedure e di accelerare l'incasso degli importi, o a riscossione spontanea degli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti ai sensi dei commi 161-162 dell'art. 1 della L.296/06 può avvenire, oltre che secondo le modalità di cui all'art.72 D.lgs 507/93, anche mediante versamento diretto in favore del Comune, su conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune ovvero tramite sistemi alternativi di pagamento promossi dall'amministrazione. In tale caso l'ente provvede al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente provinciale secondo accordi intervenuti con l'amministrazione provinciale o, in mancanza secondo quanto previsto dall'art.19 del d. Lgs 504/92. La riscossione coattiva continua ad essere effettuata a norma dell'art. 72 del D.Lgs 507/93.
3. Per la riscossione spontanea della tassa non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per importi inferiori a € 10.00 per l'anno solare.

**ART. 24**  
**RIMBORSI**  
*(Sostituito con delibera di Consiglio n. 39/2012)*

Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta entro il termine di decadenza fissato in 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente regolamento comunale sulle entrate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Non si fa luogo al rimborso per somme inferiori a € 10,00 per anno solare.

**ART. 25**  
**SANZIONI E INTERESSI**  
*(Sostituito con delibera di Consiglio n. 39/2012)*

Si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

La misura degli interessi è fissata dal vigente regolamento comunale in materia di entrate.

**ART. 26**  
**COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI**  
*(inserito con delibera di Consiglio n. 38/2010)*

Gli uffici interni di Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, gli uffici polizia municipale in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'ufficio commercio in occasione del rilascio o di variazione nelle licenze commerciali e gli uffici tecnici in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria

competenza relativo agli immobili, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia e/o a consegnare allo stesso il relativo modello di denuncia della TA.R.S.U.

Resta comunque fermo, in caso i omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 26.

#### ART. 27

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal comune, il cui nominativo è comunicato al Ministero delle Finanze, - direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art 74 del decreto 507.